



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

---

## REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa Approvato dal Consiglio dell'Unione con atto n. del.....



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## Sommario

REGOLAMENTO.....	1
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Principi Generali.....	4
Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali.....	4
Art. 5 – Patti per la Sicurezza Urbana e rapporti con privati.....	5
Art. 6 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada.....	6
CAPO II.....	7
OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO.....	7
Art. 7 – Obblighi particolari.....	7
Art. 8 – Trattamento dei dati.....	7
Art. 9 – Soggetto designato quale responsabile della videosorveglianza.....	7
Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale radio operativa.....	7
Art. 11 - Designazione dei soggetti autorizzati alla gestione del sistema di videosorveglianza.....	8
Art. 12 – Soggetti esterni.....	8
Art. 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	8
CAPO III.....	9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
Sezione I.....	9
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	9
Art. 14 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	9
Art. 15 - Obblighi degli operatori.....	9
Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	10
Sezione II.....	10
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	10
Art. 17 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.....	10
Sezione III.....	10
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	10
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....	11
Art. 18 - Sicurezza dei dati.....	11
Art. 19 – Conservazione dei dati e cessazione del trattamento dei dati.....	11
Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	11
Sezione IV.....	11
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	11
Art. 21 – Comunicazione e diffusione dei dati.....	11
Art. 22 – Accesso delle Forze di Polizia.....	11
CAPO IV.....	12
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	12
Art. 23 – Procedimento amministrativo.....	12
CAPO V MODIFICHE.....	12
Art. 24- Modifiche regolamentari.....	12



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

ALLEGATO 1 : "Ubicazione delle telecamere nei territori dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa".....12

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'impiego del sistema di videosorveglianza cittadina gestito dall'Unione Valli Reno Lavino Samoggia per conto dei Comuni aderenti al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino" : Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa. L'Unione Valli Reno Lavino Samoggia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali attraverso il presente regolamento garantisce i diritti degli interessati.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di protezione dei dati personali, sui procedimenti amministrativi e sugli enti locali, di sicurezza pubblica, sicurezza urbana e delle città, polizia urbana, sicurezza ambientale e gestione dei rifiuti, nonché sulla circolazione stradale. Analogamente, dovranno rispettarsi le direttive e i provvedimenti delle autorità competenti in materia di videosorveglianza.
3. Il sistema di videosorveglianza acquisisce immagini, numeri di targa e altri dati personali attraverso apparecchiature tecnologiche fisse o mobili, non necessariamente collegate tra loro o ad un server ma tutte realizzate ai fini delle attività oggetto del presente regolamento. Il sistema non è impostato per rilevare suoni.
4. Qualsiasi modificazione nella progettazione e nella realizzazione del sistema di videosorveglianza dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa dovrà essere posta in essere nel rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione.
5. Per lo sviluppo, la manutenzione la gestione ed in generale per tutti gli aspetti tecnici connessi agli impianti di videosorveglianza nonché per altre operazioni di supporto tecnico software e hardware, di sviluppo e di progetto, l'Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia si avvale del Servizio Informatico Associato (SIA).
6. Nell'Allegato 1 al presente regolamento sono elencati i luoghi e le aree dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa ove sono ubicati gli impianti di videosorveglianza fissi. L'aggiornamento di tale elenco spetta alla Giunta dell'Unione, anche sulla base delle comunicazioni di ciascun Comune.
7. L'acquisto ed il posizionamento dei cartelli di avviso di area sottoposta a videosorveglianza restano in carico ai Comuni secondo quanto previsto dalle competenti Autorità di sorveglianza.
8. La visualizzazione in live ed in registrato, lo scarico, le conservazioni, il rilascio ed in generale quanto riguarda il trattamento delle sequenze filmate è competenza della Polizia Locale Corpo Unico "Reno Lavino" ed avviene secondo le modalità disciplinate dal Comandante del Corpo.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

- a) per “**archivio**”, o “**banca dati**” qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili a partire dalla centrale radio operativa o altro ambiente tecnico, centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, e amministrato, secondo criteri determinati, per le finalità del sistema di videosorveglianza;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare del trattamento**”, l’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia nelle sue articolazioni interne, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, con riferimento al sistema di videosorveglianza;
- e) per “**responsabile esterno del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Zola Predosa ovvero dell’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, nell’ambito di una convenzione, ovvero un contratto o altro atto giuridico previsto dall’ordinamento, in relazione alle finalità enunciate. Per la manutenzione e gestione degli impianti di videosorveglianza nonché per altre operazioni di supporto, l’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia si avvale, per il tramite del Servizio Informatico Associato (SIA) in unione, della collaborazione esterna di società terze. Il SIA si occupa della gestione di tutti i rapporti con i Responsabili esterni ed il trattamento del dato rientra nel quadro generale di sicurezza previsto per la piattaforma informatica dell’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia. Nell’ambito delle società esterne vengono individuati dal Titolare i Responsabili Esterni per il trattamento dei dati. Il Responsabile esterno è tenuto con atto scritto a nominare i propri soggetti autorizzati ed impartire le necessarie istruzioni.
- f) per “**soggetto designato interno**” quale responsabile, si intende quella figura all’interno dell’Ente a cui il Titolare delega alcune funzioni e poteri di controllo.
- g) per “**soggetti autorizzati**” le persone fisiche autorizzate ad avere accesso e a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, sotto la loro autorità diretta, in quanto adeguatamente istruiti in tal senso.
- h) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali di cui alla precedente lettera “c”;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali, ad esempio le immagini del sistema di videosorveglianza, a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, ovvero a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile, non esistendo informazioni aggiuntive che consentano l’attribuzione dei dati ad un interessato specifico;
- l) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m) per “**centrale operativa**”, il locale del Comando della Polizia Locale del Corpo Unico “Reno Lavino” ove è possibile visualizzare in diretta ed in differita le immagini e gli altri dati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio.

## Art. 3 – Principi Generali



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

1. Il trattamento dei dati personali effettuato dal sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dall'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia - Corpo di Polizia Locale "Reno Lavino" deve essere svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, nell'ambito della normativa vigente e valutato l'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del D.lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. I sistemi operativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Presso la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale "Reno Lavino", e in altre stanze dello stesso Corpo di Polizia, sono posizionati i computer per la visione e per la gestione delle riprese delle immagini, in diretta o registrate, effettuate dalle telecamere.

## Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal sistema di videosorveglianza in gestione all'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, per fini di Sicurezza Urbana, nonché contrasto dell'abbandono dei rifiuti, monitoraggio del traffico stradale e per attività di protezione civile.
2. Circa i fini di Sicurezza Urbana l'individuazione delle aree sottoposte a ripresa e registrazione deve rispondere all'obiettivo di prevenire e contrastare, anche con riferimento ai regolamenti comunali e unionali:
  - il determinarsi di situazioni di degrado favorite dall'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i comportamenti che agevolano l'immigrazione clandestina e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
  - il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che determinano lo scadimento della qualità urbana o ne impediscono la fruibilità;
  - fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;

Inoltre dovranno essere volti:

- a sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.
- alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dall'articolo 6 della legge 38/2009 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti;
- a tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare dei Comuni e dell'Unione da atti vandalici e danneggiamenti;
- alle attività di protezione civile;
- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- al controllo del traffico veicolare ed alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
- alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione di comportamenti illeciti;
- al controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
- alla tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

- alla tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
  - alla tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
  - alla tutela ambientale.
- al Sistema integrato per la Sicurezza Urbana.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, circa gli ulteriori fini di contrasto dell'abbandono dei rifiuti l'individuazione delle aree sottoposte a ripresa deve rispondere all'obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente.
4. Circa i fini di monitoraggio del traffico stradale, l'individuazione delle aree sottoposte a ripresa deve rispondere all'obiettivo di assicurare le funzioni di Polizia Stradale e, in generale, la viabilità sul territorio comunale.
5. Il sistema di videosorveglianza deve effettuare esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati e processati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano le persone e i veicoli che transitano nell'area interessata.
6. Il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato nel rispetto della normativa sul controllo a distanza dei lavoratori.
7. Il sistema potrà essere utilizzato per ulteriori finalità statistiche, divulgative o di promozione turistica, a condizione che per tale trattamento i dati siano anonimizzati dall'origine.

## **Art. 5 – Patti per la Sicurezza Urbana e rapporti con privati**

1. L'Unione, per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa, promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'Unione, previa intesa o su richiesta, dell'Autorità Giudiziaria, delle Autorità di Pubblica Sicurezza o degli Organi di Polizia, rilascia le sequenze delle registrazioni video, degli impianti comunali di videosorveglianza, da questi richieste per le finalità d'istituto.
2. L'Unione può sottoscrivere per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa i patti per la sicurezza integrata con la locale Prefettura al fine dell'utilizzo condiviso con gli Organi di Polizia degli impianti di videosorveglianza dei Comuni.
3. Nell'ambito delle politiche di stipula dei patti per la sicurezza urbana, l'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia può mettere a disposizione delle Forze di Polizia il sistema di videosorveglianza, in particolare per ulteriori fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
4. Nel quadro della normativa vigente e nel rispetto del presente regolamento, previa valutazione delle condizioni di fattibilità tecnica e convenienza economica da parte dei Comuni interessati, il sistema di videosorveglianza può integrare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da cittadini, da imprese, anche individuali, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti al fine della messa in opera a carico di privati di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati compatibili con le infrastrutture del sistema tecnologico in gestione all'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia.





# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

5. Gli impianti di cui al comma 3, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dall'Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia. Il Comune competente per territorio accetta la cessione dei dispositivi e degli accessori mentre i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, compresa la connessione al software del sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto unionale;
- mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune, e quindi dell'Unione, a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza dell'Unione.

6. L'Unione assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti di cui al comma 3, attraverso le modalità all'uopo individuate dal Servizio Informatico Associato.

## **Art. 6 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada**

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada:

- gli impianti elettronici di rilevamento circonscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (oltre alla targa, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es.: pedoni, altri utenti della strada, ecc.);
- le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

- in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale.
3. I conducenti dei veicoli e le persone che dovessero accedere o transitare in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni saranno previamente informati con idonea segnaletica in ordine al trattamento dei dati personali.

## CAPO II

### OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO

#### Art. 7 – Obblighi particolari

1. L'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia in relazione al sistema di videosorveglianza e solo quando ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

- allo svolgimento della valutazione di impatto, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;
- alla designazione del responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- all'eventuale svolgimento della procedura di consultazione preventiva, di cui all'art. 36 del Regolamento UE 2016/679;
- all'adempimento degli obblighi di notifica e comunicazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e all'interessato, di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

#### Art. 8 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza gestito dall'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia è consentito solo nei limiti previsti dal presente regolamento e alle persone fisiche incaricate per iscritto.

2. Ogni soggetto autorizzato deve:

- operare sotto la diretta autorità dell'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia o del responsabile (anche esterno), attenendosi alle istruzioni impartite, in relazione a specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
- effettuare le operazioni del trattamento esclusivamente nell'ambito consentito;
- rispettare il segreto d'ufficio.

3. L'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia esercita i poteri di vigilanza, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite ai responsabili e ai soggetti autorizzati.

4. Il presente regolamento non si applica nel caso di trattamento di dati anonimi.

#### Art. 9 – Soggetto designato quale responsabile della videosorveglianza

1. Il Comandante del Corpo della Polizia Locale "Reno Lavino" è individuato, previa designazione da effettuare con apposito atto del Presidente dell'Unione, quale Designato per la videosorveglianza in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il Designato della videosorveglianza deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, ivi inclusi i compiti affidati dall'Unione, con le disposizioni del presente regolamento.





# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

3. Il soggetto Designato della videosorveglianza procede al trattamento attenendosi alle disposizioni impartite dal presente regolamento, al provvedimento di designazione e alle altre, eventuali, istruzioni, analiticamente impartite per iscritto dall'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia
4. Il soggetto Designato della videosorveglianza adotta le misure di sicurezza previste e procede al trattamento controllando l'operato dei soggetti autorizzati. A tal fine impartisce le istruzioni operative necessarie ad effettuare il trattamento.
5. Il soggetto Designato della videosorveglianza emana precise disposizioni sull'accesso e la permanenza nei locali della centrale radio operativa, sulla custodia delle apparecchiature di registrazione delle immagini e dei dati, nonché quanto altro previsto per l'utilizzo della videosorveglianza.
6. Qualora alcuni locali o ambienti tecnici vengano destinati a servizio del sistema di videosorveglianza, si applicano le regole relative alla centrale radio operativa, fermo restando che l'accesso è consentito per motivi tecnici o per verifiche interne.

## **Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale radio operativa**

1. L'accesso alla centrale radio operativa è consentito solamente, oltre ai Sindaci o loro delegati, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale "Reno Lavino" autorizzato dal Comandante al personale di altre FFPP ed ai professionisti, funzionari, personale dipendente e volontari con compiti di Protezione Civile. Possono altresì accedere alla centrale radio operativa ed agli uffici ove sono collocate le postazioni di videosorveglianza gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dei Comuni appartenenti all'Unione di Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia nonché il personale dipendente dell'Unione stessa oltre ad addetti alla manutenzione dei locali e degli impianti così come gli addetti alla pulizia dei locali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei propri compiti.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Gli operatori assegnati ai servizi di cui al presente regolamento si attengono al puntuale rispetto delle istruzioni impartite anche riguardo al corretto trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato consentito l'accesso.

## **Art. 11 - Designazione dei soggetti autorizzati alla gestione del sistema di videosorveglianza**

1. Il Comandante della Polizia Locale, designa e nomina per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, di norma nella persona di Ufficiali e Assistenti e Agenti che abbiano a svolgere, anche saltuariamente, attività di Responsabile/Addetto alla Centrale Radio Operativa. Ad essi è affidata la gestione dell'impianto di videosorveglianza: puntamento delle telecamere, definizione dei "giri di guardia", estrapolazione delle immagini registrate, eccetera. I soggetti autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.
2. Analogamente a quanto previsto al comma 1 vengono designati e nominati incaricati preposti al mero utilizzo dell'impianto tramite visualizzazione "live" delle immagini.
3. I soggetti autorizzati al trattamento sono nominati in numero sufficiente a garantire la gestione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza. Con l'atto di nomina ai singoli soggetti autorizzati saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, individuando diversi livelli di accesso adeguati alle specifiche mansioni attribuite a ciascuno.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## **Art. 12 – Soggetti esterni**

1. Quando risulti opportuno avvalersi di uno o più soggetti esterni per garantire l'esercizio del sistema di videosorveglianza (ad es.: manutentore) e sia necessario trattare dati personali, L'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, li prepone a tali attività e provvede alla nomina del responsabile esterno del trattamento.
2. Quando il soggetto esterno è nominato responsabile esterno del trattamento, provvede direttamente alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento, vigilando sul loro operato.
3. I responsabili e i soggetti autorizzati al trattamento forniscono tutte le informazioni e la necessaria collaborazione all'Amministratore di sistema e al Responsabile della videosorveglianza.

## **Art. 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi e ai dati personali è consentito esclusivamente:
  - 1) al Responsabile della videosorveglianza;
  - 2) ai soggetti autorizzati a svolgere le operazioni del trattamento previste;
  - 3) agli altri soggetti autorizzati al trattamento designati anche da eventuali responsabili esterni preposti per lo svolgimento di indispensabili interventi derivanti da esigenze di manutenzione .
2. Nei casi di cui al comma 1, l'accesso alle immagini e agli altri trattamenti è effettuato previa autenticazione informatica.
3. Il sistema deve prevedere le funzionalità di logging e cioè di registrazione degli accessi di tipo informatico tramite credenziali codificate, allo stesso sistema. Tali registrazioni dovranno essere disponibili per la durata di 6 mesi.
4. Per gli utenti associati al ruolo o al profilo di "amministratore di sistema" si applica la specifica normativa al riguardo, per la quale il tempo di conservazione per le operazioni di accesso, disconnessione e tentato accesso debbono essere conservati per un anno.
5. Il Sindaco o suo delegato, ognuno per il proprio Comune, quale autorità locale di pubblica sicurezza, può sempre accedere alle immagini messe a disposizione dal Responsabile della videosorveglianza.
6. Il Servizio Informatico Associato (SIA) si occuperà di fornire e garantire i necessari livelli di sicurezza informatica in conformità con la normativa vigente.

## **CAPO III**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 14 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. Il sistema di videosorveglianza in gestione all'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia deve essere configurato per impostazione predefinita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, nonché integrità e riservatezza.
2. Le telecamere del sistema di videosorveglianza devono consentire riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Attraverso la collocazione di varchi, gli impianti a ciò preposti, devono essere idonei per la lettura automatizzata del numero di targa degli autoveicoli.
3. Le riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone possono avvenire solo quando siano necessarie per finalità di Sicurezza Urbana.



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

4. I dati relativi alle immagini e alle targhe registrate vengono conservati per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sugli apparati elettronici, le stesse, riprese in tempo reale, sovrascrivono quelle registrate alla scadenza del termine ovvero le cancellano in altro modo, in maniera che non siano altrimenti recuperabili.
6. Presso il datacenter individuato dal SIA (Servizio Informatico Associato dell'Unione) è ospitato un sistema composto di server (virtuali e fisici) e relativi e connessi spazi disco, dedicati al servizio di videosorveglianza collegato fisicamente alle telecamere dislocate sul territorio comunale tramite di un'infrastruttura composta da connessioni fisiche in fibra ottica o collegamenti radio omologati e comunicanti tramite protocolli di rete standard (famiglia TCP/IP e UDP).
7. L'eventuale utilizzo di servizi di cloud computing per la conservazione o il trattamento delle immagini e dei dati, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazione elettronica da parte di terzi, deve garantire gli standard di sicurezza e di tutela della privacy previsti dalla normativa.

## **Art. 15 - Obblighi degli operatori**

1. La visione delle immagini è consentita, nell'ambito delle finalità istituzionali enunciate, per il controllo di quanto avviene nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre non è ammessa nei luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze, ovvero in altri ambiti connotati da particolari esigenze di riservatezza.
2. L'eventuale utilizzo del brandeggio manuale e delle funzioni di ingrandimento da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai principi del presente regolamento.
3. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai dati registrati, questi ultimi possono essere esaminati solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento ed esclusivamente dal Responsabile della videosorveglianza o dai soggetti autorizzati al trattamento appositamente designati per tale operazione.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. La mancata osservanza degli obblighi assunti dagli eventuali soggetti esterni, comporta le sanzioni contrattualmente previste.

## **Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. L'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia, rende disponibile alla cittadinanza e pubblica sul sito web istituzionale l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, avendo cura che venga formulata in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

2. I Comuni che hanno conferito le Funzioni di Polizia Locale in unione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e compatibilmente con le esigenze di efficacia del sistema, si impegnano ad esporre segnaletica informativa permanente ai principali accessi alla città e, ove possibile e se funzionale alle finalità del servizio, un'adeguata segnaletica in prossimità delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere. L'Unione Valli Reno Lavino e Samoggia, nella persona del Titolare, si impegna in ogni caso a comunicare alla cittadinanza eventuali aggiornamenti sostanziali del sistema mediante aggiornamento annuale tramite avviso pubblico reso accessibile sul sito web istituzionale, riportante l'elenco ed il posizionamento delle telecamere fisse presenti sui territori dei Comuni aderenti al Corpo Unico "Reno Lavino". È allegata al presente regolamento informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

---

## Sezione II

### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 17 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. È possibile rivolgersi direttamente all'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, ovvero al Responsabile della videosorveglianza, per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento, nonché di opposizione nei termini previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali relativamente ai sistemi di videosorveglianza installati nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa.
2. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate senza formalità, ovvero a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica. È possibile presentare l'istanza oralmente solo se non riguardante l'esercizio del diritto di opposizione e la stessa va annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
3. Qualora l'interessato manifesti la volontà di presentare l'istanza, l'incaricato del trattamento al quale l'istante si rivolge deve immediatamente avvisare il Responsabile della videosorveglianza, o chi lo sostituisce, trasmettendogli le informazioni e la documentazione disponibile perché venga fornito adeguato riscontro.
4. Nell'istanza va precisato a quale titolo si esercitano i diritti indicati nel presente articolo e quali siano i dati personali riferibili all'interessato, quando esso non fosse direttamente identificabile (ad es.: immagine del volto) e non sia possibile, altrimenti, fornire corretto riscontro.
5. Il responsabile della videosorveglianza riceve le istanze e, verificato che l'istante ne abbia diritto, provvede a fornire adeguato riscontro senza ritardo e comunque nei termini previsti in tale materia.
6. In caso di comunicazione dei dati nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo, i dati personali relativi a terzi e, in particolare, eventuali immagini o filmati, devono essere previamente anonimizzati.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## Sezione III

### SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,

### LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

#### Art. 18 - Sicurezza dei dati

1. Nell'ambito delle dotazioni e delle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, il Responsabile della videosorveglianza, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

2. I dati personali debbono essere protetti e deve essere impedita la rimozione dei supporti che li contengono senza adeguato controllo.

## **Art. 19 – Conservazione dei dati e cessazione del trattamento dei dati**

1. I dati sono conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria che consento la conservazione per periodi maggiori e non determinabili. Cessato il periodo di conservazione dei dati personali, questi verranno distrutti e /o cancellati, fatte salve le esigenze dell’Autorità Giudiziaria.

2. Qualora le immagini estratte, per ragioni di cui al comma 1, siano state richieste per attività della polizia locale “Reno Lavino”, le stesse andranno a comporre in via permanente il fascicolo documentale relativo alla pratica trattata e lo accompagneranno fino a distruzione dello stesso per cessate esigenze di conservazione.

## **Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. I danni cagionati ad altri in relazione al trattamento dei dati personali effettuato con il sistema di videosorveglianza sono risarcibili ai sensi della normativa vigente.

### **Sezione IV**

## **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Art. 21 – Comunicazione e diffusione dei dati**

La comunicazione dei dati personali da parte dell’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come novellato dal D.lgs 101/18 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Non è mai consentita la comunicazione agli enti pubblici economici.

In ogni caso il Responsabile della videosorveglianza, i responsabili esterni e i soggetti autorizzati al trattamento sono vincolati al segreto d’Ufficio.

La diffusione delle immagini da parte del Unione Valli del Reno Lavino Samoggia è consentita eccezionalmente ed esclusivamente nell’ambito delle necessità di comunicazione istituzionale connesse ai fini di Sicurezza Urbana e monitoraggio del traffico. Deve aversi particolare riguardo agli obblighi dettati dalla normativa vigente, compresi i doveri di deontologia e i limiti del diritto di cronaca nonché a quelli dettati dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Il dato anonimo o reso anonimo può sempre essere utilizzato dall’Unione per finalità istituzionali comunicative, divulgative e informative.

### **Art. 22 – Accesso delle Forze di Polizia**



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

---

L'accesso continuativo al sistema, da parte delle Forze di Polizia, è consentibile sulla base di convenzioni opportunamente stipulate con l'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia.

Le convenzioni tra erogatore e fruitore definiscono le modalità di accesso ai dati sulla base delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e della convenienza e sostenibilità economica dell'accesso.

La comunicazione non sistematica dei dati personali verso forze di Polizia, o gli organismi preposti alla difesa e sicurezza dello Stato, è effettuata sotto la diretta autorità del Responsabile della videosorveglianza, previa richiesta di chi ne abbia la facoltà.

Nei casi di urgenza si procede per le vie brevi, formalizzando tempestivamente l'operato.

I patti per la sicurezza urbana stipulati dall'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia possono prevedere casistiche di ulteriore accesso al sistema.

## CAPO IV

### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### **Art. 23 – Procedimento amministrativo**

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante del Corpo della Polizia Locale, così come individuato dal precedente art. 7.

## CAPO V MODIFICHE

#### **Art. 24- Modifiche regolamentari**

1. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi delle autorità di controllo e del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio unionale dovranno essere tempestivamente recepiti.

**ALLEGATO 1 : “Ubicazione delle telecamere nei territori dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa”**